



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

# ***La questione dell'origine del tartufo***

**Proposta di piano nazionale Filiera Tartufo**

**Aula magna della Scuola di Agraria e Medicina  
Veterinaria, Università di Bologna, 3 marzo 2017**

Avv. Vito Rubino, Università del Piemonte Orientale- DIGSPES  
[vito.rubino@uniupo.it](mailto:vito.rubino@uniupo.it)

## ***1) Analisi e prospettive***

Nel quadro del piano nazionale della Filiera del Tartufo (2017-2020) l'analisi della questione dell'origine dei prodotti (in particolare freschi) ha evidenziato l'importanza fondamentale che gli operatori del settore riconoscono a questo elemento.

### **Principali esigenze manifestate dagli Stakeholder:**

- 1) **Tutela dalla concorrenza sleale e dalle frodi commerciali**, anche con riguardo alla necessità di un sistema effettivo ed efficiente di tracciabilità;
- 2) **Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane** e delle tradizioni produttive locali;
- 3) Maggiore **trasparenza sul mercato**.

# Ricognizione normativa

Il tartufo è un **fungo ipogeo** (che cresce sottoterra) e che fa parte della famiglia delle Tuberacee.

La relativa disciplina si trova attualmente in parte alla **normativa UE (OCM UNICA e disp. esec.)**, in parte in quella nazionale (l. 752/85).

Come tutti i prodotti alimentari soggiace poi alle più generali norme sulla sicurezza alimentare UE (e.g. Reg. 178/02/CE) e sulle informazioni concernenti gli alimenti ai consumatori (e.g. Reg. 1169/2011/UE).

# Normativa UE:

## Organizzazione Comune di Mercato (OCM Unica)

Regolamento 1308/2013/UE)

Contiene le **disposizioni generali che disciplinano la produzione e la commercializzazione** dei prodotti agricoli **nell'Unione europea** fra cui:

**Art. 1 par. 2 lett. i) Prodotti ORTOFRUTTICOLI**  
(disciplinati dalla parte IX all II)



**Part IX All. I** = elenca i prodotti che vengono considerati **ortofrutticoli in base ai codici NC**

(...) **070959** > **funghi** > comprende il sottocodice dei **TARTUFI**

# Le Regole dell'OCM in materia

## 1) Norme di commercializzazione:

**Art. 74 (principio generale):** i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto **possono essere commercializzati nella UE solo se sono conformi a tali norme.**

### Art. 75 (Norme di commercializzazione per settore): (...)

- Par. 1 lett c) : **ortofrutticoli trasformati**
- Par. 2: delega alla Commissione UE per adozione atti delegati finalizzati alla implementazione o alle esenzioni delle norme di commercializzazione;
- **Par. 3: FATTO SALVO l'art. 26 reg. 1169/2011/UE**, le norme di commercializzazione possono riguardare (...)
  - D) LA PRESENTAZIONE, ETICHETTATURA E CONDIZIONAMENTO NONCHE' LE DICITURE SPECIFICHE (...);
  - J) IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI ORIGINE

## Le Regole dell'OCM in materia

### 1) Norme di commercializzazione:

#### Art. 76 par. 1 lett. c)

Le norme in questione vengono adottate «tenendo conto dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere **informazioni ADEGUATE E TRASPARENTI SUI PRODOTTI, COMPRESO IL LUOGO DI PRODUZIONE**, da stabilire caso per caso a livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori ed ai consumatori finali»

e) Delle **raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali** (E.G. NORME UNECE);

f) Della **necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti** ed evitare che la composizione dei prodotti subisca modifiche sostanziali

## Le Regole dell'OCM in materia

### 1) Norme di commercializzazione:

#### Art. 76

(...) Ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'art. 75, **i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti FRESCHI possono essere commercializzati soltanto (...) se è indicato il Paese d'origine**

**Paragrafo 2)** Le norme di commercializzazione in questione **si applicano a tutte le fasi** della commercializzazione (...)


**Paragrafo 3)** Il **detentore dei prodotti ortofrutticoli** per i quali sono stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti nella UE se non in conformità a dette norme ed **è responsabile di detta conformità (...)**;

**Paragrafo 4)** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardanti **DEROGHE SPECIFICHE ALL'ARTICOLO 76 NECESSARIE PER LA SUA CORRETTA APPLICAZIONE**

# Le Regole dell'OCM in materia

**Ricapitolando...**


**Norme di commercializzazione**



**Art. 75 parr. 1-3 Origine ortofrutticoli TRASFORMATI**

**Art. 76, prodotti ortofrutticoli freschi**

Delega alla Commissione UE per l'adozione di atti esecutivi



**Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 543/2011/UE**





# Le Regole dell'OCM in materia

## La disciplina esecutiva

Regolamento 543/2011/UE

**Art. 4) ESENZIONI E DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE**

**Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione di cui all'art. 113 bis reg. 1234/07/CE (oggi articolo 76 reg. 1308/13/UE)**

- 1) I prodotti destinati alla trasformazione industriale/alimentazione animale**
- 2) I prodotti CEDUTI LOCALMENTE AL CONSUMATORE per un consumo PRIVATO E PERSONALE**
- 3) I prodotti che sono RICONOSCIUTI COME TRADIZIONALI DI UN DETERMINATO LUOGO E SIANO VENDUTI AL DETTAGLIO in una determinata Regione previa notifica della richiesta dello Stato membro alla Commissione europea per SODDISFARE UN CONSUMO LOCALE TRADIZIONALE NOTORIO**
- 4) I prodotti sottoposti ad un processo di MONDATURA/TAGLIO per renderli «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»**

# Le Regole dell'OCM in materia

## La disciplina esecutiva

Regolamento 543/2011/UE

**Art. 4) ESENZIONI E DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE**

**Par. 6) NON SONO SOGGETTI ALLA NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE**

**A) I FUNGHI NON DI COLTIVAZIONE DI CUI AL CODICE NC 0709 59**



COMPRENDE I  
TARTUFI


# Le Regole dell'OCM in materia

## La disciplina esecutiva

**Regolamento 543/2011/UE**



No origine



- Tartufi freschi non coltivati
- Tartufi destinati ad utilizzo industriale
- Tartufi ceduti direttamente al consumatore per uso personale diretto
- Tartufi sottoposti ad operazioni di mondatura e taglio per renderli «pronti al consumo» o «pronti da cucinare».

## Come garantire l'informazione sull'origine??

Art. 75 par. 3 reg. 1308/13/UE FATTO SALVO L'ART. 26 REG. 1169/2011 /UE

Art. 26 par. 5 reg. 1169/2011/UE lett. D) = ALIMENTI NON TRASFORMATI; lett. E) PRODOTTI A BASE DI UN UNICO INGREDIENTE




SPACCHETTAMENTO REG. 543/2011/UE  
COERENZA CON REG. 1169/2011/UE

STUDI E PROPOSTE DA PARTE DELLA  
COMMISSIONE

# La legislazione nazionale

**Legge 752/85**

**Obbligo indicazione della zona geografica di raccolta per tartufi freschi interi (art. 7)**



Contrasto con reg. 543/2011 UE

Contrasto con art. 38 reg. 1169/2011/UE  
 (gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme sull'origine per le materie espressamente armonizzate; possono adottare disposizioni nazionali solo ai sensi dell'art. 39)

Art. 39 > interesse dei consumatori + prova del nesso agroambientale

# L'origine nella denominazione di vendita

## Regolamento 1169/2011/UE

**Art . 17 1.** La denominazione dell'alimento è la sua **denominazione legale**. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua **denominazione usuale**; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una **denominazione descrittiva**.

- 1° DENOMINAZIONE LEGALE;
- 2° DENOMINAZIONE USUALE;
- 3° DENOMINAZIONE DESCRITTIVA.

### ESISTE UNA DENOMINAZIONE LEGALE?

Normativa UE : NO.

Normativa italiana: art. 2 – 7 l. 752/85

## L'origine nella denominazione di vendita

**Art. 2 l. 752/85:** I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) **Tuber magnatum Pico**, detto volgarmente tartufo bianco; 2) **Tuber melanosporum Vitt.**, detto volgarmente tartufo nero pregiato; 3) **Tuber brumale var. moschatum De Ferry**, detto volgarmente tartufo moscato; 4) **Tuber aestivum Vitt.**, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone; ((5) **Tuber uncinatum Chatin**, detto volgarmente tartufo uncinato)). 6) **Tuber brumale Vitt.**, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; 7) **Tuber Borchii Vitt.** o **Tuber albidum Pico**, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; 8) **Tuber macrosporum Vitt.**, detto volgarmente tartufo nero liscio; 9) **Tuber mesentericum Vitt.**, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

**Art. 7 l. 752/85:** (...) Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, **deve essere indicato**, su apposito cartoncino a stampa, **il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà**, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2,

## L'origine nella denominazione di vendita

### **Allegato I** CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIALI

- 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco** (o anche **tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna**). Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. Emana un forte profumo gradevole. Matura da ottobre a fine dicembre.
- 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato** (o anche **tartufo nero di Norcia o di Spoleto**) (...).

## L'origine nella denominazione di vendita

Quindi:

**Già oggi la denominazione legale è stabilita dal combinato disposto degli artt. 2-7 e l'allegato I, essendo finalizzato a determinare solo le caratteristiche botaniche e specie vegetali NON PUO' ESSERE INTESO COME DENOMINAZIONE LEGALE;**

**In ogni caso: il rispetto dei criteri di trasparenza, lealtà commerciale e correttezza di cui agli artt. 7 reg. 1169/2011/UE, 6 dir. 2005/29/CE (> 19 ss. Codice del Consumo) NON CONSENTE L'UTILIZZO DI DENOMINAZIONI «VOLGARI» PER QUALIFICARE UN PRODOTTO COME ORIGINARIO DI UNA ZONA DA CUI IN EFFETTI NON PROVIENE.**



## Si ricorda in ogni caso che:

- 1) Ai fini dell'utilizzo di un **nome geografico come denominazione di origine** è possibile ricorrere alla **registrazione del prodotto come DOP o IGP** ai sensi del regolamento 1151/2012/UE se la denominazione **NON SI E' VOLGARIZZATA** e sussistono le condizioni di cui al regolamento UE
- 2) Il Regolamento 1169/2011/UE **non vieta l'aggiunta o la specificazione volontaria di caratteristiche oggettive del prodotto rilevanti per il consumatore, purché veritiere** (Capo V, artt. 36 ss.)

E.g.: **Tuber magnatum Pico, tartufo bianco d'Alba**  
*(se proviene dalla zona e non ha origine diversa)*

### Alternative possibili:

- 1) **Possibilità di valutare la «volgarizzazione» della denominazione «tartufo bianco di Alba»** per uso puramente commerciale a condizione che sia sufficientemente comprovato che non esiste alcun nesso nell'opinione comune fra luogo geografico e caratteristiche/origine del prodotto (i.g. semplice- mancanza di dati statistici al riguardo).
- 2) **Possibilità di includere nella prossima normativa** la denominazione legale «tartufo bianco di Alba» per tutti i tartufi bianchi (*tuber magnatum pico*), con l'avvertenza che legittimerebbe l'uso per qualunque prodotto corrispondente di qualunque provenienza, senza possibilità di specificare l'origine visto l'attuale quadro regolatorio UE

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**